

ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA.

Il giorno 21.12.2023, presso la sede della Cassa Rurale e tramite collegamento virtuale, come previsto dalle attuali disposizioni regolamentari,

TRA

La Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano (di seguito CCB), in persona del Presidente Giorgio Fracalossi e la **CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA** (di seguito anche Cassa Rurale), rappresentata dal Presidente Roberto Graziadei, assistite dal Servizio Welfare e Relazioni Sindacali del Gruppo Cassa Centrale Banca e dalla Direzione Generale;

e

La **Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)**, rappresentata da Stefano Fontana, Alessio Zanoni e le RSA Piero Marches, Lambert Paternoster e Alberto Plattner;

La **Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL)**, rappresentata da Andrea Di Noia, Agnese Giurano;

La **Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL)** rappresentata da Rosaria Sarpedone, Lorena Michelotti;

La **UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.)** rappresentata da Alessandro Dallabona, Claudia Schina;

La **UGL CREDITO**, rappresentata da Vittorio Carioli.

**** * * * * *

Premesso che

In data 14.12.2023 è stata inviata l'informativa ex art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 9.1.2019, testo coordinato del 7.12.2023;

Visto

L'art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 9.1.2019, testo coordinato del 7.12.2023;

Il D.I. 82761/2014 e successive integrazioni e modificazioni;

Le Parti convengono

di attivare le prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2014 mediante l'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata nei confronti del personale coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto.

Le parti convengono che il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato mediante adesione volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, secondo un criterio di progressione che tenga conto della maturazione individuale dei requisiti di accesso alla pensione - in base all'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2014, n. 82761 - e delle esigenze di sostituzione ed avvicendamento delle funzioni aziendali coinvolte al fine di garantire il presidio delle varie unità operative. Esso interesserà fino ad un massimo di 2 persone, tra coloro che vogliano accedervi e che matureranno i requisiti pensionistici ex Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche entro il 30/10/2029 (percepimento pensione decorsa la finestra dall'1.2.2030) con periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di Solidarietà pari a 60 mesi.

Entro il 1.2.2024 i dipendenti che intendano usufruire dell'esodo volontario (assegno straordinario) hanno l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti della Cassa Rurale circa la loro posizione assicurativa e contributiva obbligatoria e devono produrre tale documentazione (certificato Ecocert e attestazione INPS) all'Ufficio Risorse Umane che, verificate le condizioni, informerà direttamente il personale anzidetto, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, e fornirà i dati relativi alla retribuzione correlata.

Entro il 1.2.2024 i dipendenti che decideranno di usufruire delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno far pervenire la propria adesione corredata dall'apposita documentazione di cui sopra.

La cessazione del rapporto avverrà su base consensuale e si perfezionerà con la stipula di accordi individuali di adesione definitiva al presente accordo collettivo aziendale riportante la data concordata di uscita e da formalizzare entro il 1.2.2024. Per i suddetti accordi individuali sarà in ogni caso privilegiata la forma del verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art 411 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 15 del CCNL di settore.

Nei predetti accordi individuali, le parti concordano che venga prevista la fruizione anche parziale di eventuali residui di ferie e permessi maturati e non goduti prima della cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo tra la Cassa Rurale e il singolo collaboratore.

Le parti precisano che la normativa di riferimento in materia pensionistica per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente accordo è quella in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso (normativa previdenziale Monti/Fornero Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora, durante tutto il periodo di applicazione del presente accordo dovessero intervenire modifiche normative al regime pensionistico vigente ovvero modifiche al vigente regolamento del Fondo di Solidarietà tali da determinare conseguenze sull'attuazione dello stesso, l'azienda, i lavoratori coinvolti nel processo di esodo e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare gli effetti derivanti dalle suddette modifiche e ritrovare le soluzioni economiche che rimarranno a carico della azienda, idonee a garantire i lavoratori.

Considerato l'articolo 11 del D.I. n. 82761/2014 e la delibera n. 1/2017 adottata dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, le parti concordano nel ritenere incompatibile l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito con la percezione di eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo che possano derivare dalla attività lavorativa svolta dal percettore, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, nel periodo di fruizione dell'assegno stesso, a favore di altri soggetti in concorrenza con la Cassa Rurale presso cui il medesimo prestava servizio ovvero con il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca (a mero titolo esemplificativo, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni o servizi di investimento).

Ai fini di cui sopra, i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano a comunicare tempestivamente alla Cassa Rurale presso cui prestavano servizio ogni tipologia di rapporto eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.

Inoltre, la Cassa Rurale si impegna a non instaurare alcuna forma di consulenza e collaborazione diretta o indiretta con i destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo ed ex dipendenti ora titolari di pensione.

A tutti coloro che aderiranno al processo di esodo previsto dal presente accordo:

- a) La Cassa si impegna ad applicare le condizioni bancarie tempo per tempo vigenti riservate al personale in servizio, sui rapporti in essere alla data delle singole risoluzioni del rapporto di lavoro, per tutto il periodo di intervento dell'assegno straordinario erogato da parte del Fondo di solidarietà.
- b) La Cassa provvederà a versare agli aderenti, per il solo periodo di intervento del Fondo di Solidarietà, il costo per l'adesione individuale alla Cassa Mutua provinciale di categoria nonché una quota corrispondente al costo di proseguimento della copertura per la garanzia LTC.

Le Parti concordano nel ritenere che il costo relativo all'attivazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà assume carattere straordinario e, quindi, qualora si dovesse procedere all'erogazione di premi di risultato basati sui dati di bilancio 2023 della Cassa Rurale, tali costi non incideranno sui parametri che concorreranno alla determinazione dei premi stessi.

A. RICAMBIO GENERAZIONALE

Qualora le adesioni al presente accordo raggiungano il numero di 2, la Cassa Rurale si impegna ad assumere o a stabilizzare lavoratori/lavoratrici a tempo determinato, in somministrazione di lavoro e/o tirocinio formativo nella misura di almeno numero di 1 persona nel corso del 2024.

Le parti convengono che, qualora si rendessero disponibili nuovi posti di lavoro o siano necessarie nuove figure professionali, sarà valutato prioritariamente l'utilizzo del personale in servizio. Nel caso in cui si evidenziasse la necessità di professionalità specifiche non esistenti in Azienda, la Cassa Rurale, per assunzioni con inquadramento superiore alla 3° area 3° livello di personale proveniente da altri

istituti bancari, si impegna a informare le RSA di tale esigenza prima della definitiva delibera di assunzione.

B. VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' - FORMAZIONE

Consci del fatto che la Cassa Rurale è chiamata ad operare in un contesto di mercato sempre più competitivo e con un quadro normativo in continua evoluzione, le Parti ritengono indispensabile potenziare le iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla crescita delle professionalità esistenti all'interno della Cassa.

Il tema della valorizzazione della professionalità e formazione dei colleghi sarà ripreso in occasione dell'intesa che verrà sottoscritta tra le Parti in occasione della procedura ex art. 22 CCNL parte seconda relativa alla fusione con la Cassa di Trento.

C. RELAZIONI CON IL PERSONALE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

La Cassa Rurale considera la gestione delle risorse umane un elemento fondamentale per perseguire delle buone pratiche di responsabilità sociale d'impresa. Il personale, infatti, rappresenta un fondamentale portatore d'interesse e lo strumento indispensabile per veicolare i suoi principi verso i soci, la clientela e la comunità.

In un contesto di mercato sempre più competitivo, risulta necessario sensibilizzare il tema della giusta e corretta vendita e consulenza di prodotti e servizi ai clienti, rimarcando nel continuo i tratti distintivi tipici del Credito Cooperativo, tra cui l'attenzione alla crescita e allo sviluppo professionale dei collaboratori all'interno di una struttura innovativa e di un'adeguata organizzazione.

In virtù di tutto ciò, la Cassa Rurale favorirà ogni occasione per intensificare con il proprio personale dipendente, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali che lo rappresentano, un sistema di relazioni che risulti trasparente, partecipato e finalizzato a soluzioni condivise. In tale contesto ribadisce le buone prassi di relazione oggi esistenti.

A tal fine la Banca e le RSA ed eventualmente in caso di necessità o richiesta con la delegazione di Gruppo, si incontreranno entro il 30.9.2024 per una verifica congiunta in ordine all'applicazione del presente accordo e alle ricadute sul personale in servizio.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto che, esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti la presente operazione, ritengono pienamente esplicita la procedura di cui all'art. 22 del vigente CCNL.

Il presente atto, per volere esplicito delle parti, ha valore di accordo sindacale sulla base del quale accedere ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà.

Letto, accettato e sottoscritto.

FABI

.CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA

Il Presidente

FIRST/CISL

p. CASSA CENTRALE BANCA

Il Presidente

FISAC CGIL

UILCA

UGL CREDITO